CAMERA DEI DEPUTATI N. **3189**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 novembre 2026 (v. stampato Senato n. 2053)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(**VALDITARA**)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**BERNINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(**ZANGRILLO**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

(**FOTI**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 novembre 2026

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*:*

il numero 1) *è sostituito dal seguente:*

« 1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe" »;

il numero 2) *è soppresso*;

il numero 3) *è sostituito dal seguente:*

« 3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche" »;

il numero 4) *è sostituito dal seguente:*

« 4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*,

f) e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe" »;

alla lettera b), *dopo le parole:* « misure di sostegno » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"*11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo" ».

All'articolo 2:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « 30 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 60 milioni » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. – *(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)* – 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « , e della relativa documentazione amministrativa, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa »;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04 » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ai fini » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione »;

al comma 3, le parole: « e valutazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e alla valutazione ».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « , per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « si

provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « a un milione di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2026 » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « con le modalità » *sono inserite le seguenti:* « previsti dal regolamento » *e dopo le parole:* « integrato dal » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. – *(Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)* – 1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 4-*ter*. – *(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)* – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68,

comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

2-sexies. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche";

b) al comma 4, le parole: "ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

*al capoverso 1-*quater*, dopo le parole:* « articolo 2 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

*al capoverso 1-*sexies*, al primo periodo, le parole:* « in titolarità » *sono sostituite dalla seguente:* « titolare » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

*al capoverso 1-*novies*, lettera* c)*, secondo periodo, dopo le parole:* « presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

al comma 3, le parole: « ed euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « Ai sensi di cui all'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai sensi dell'articolo 1 » *e le parole:* « e di cui all'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'articolo 5 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia » *e le parole:* « dell'istruzione del merito » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'istruzione e del merito » *e, al quarto periodo, le parole:* « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al primo periodo »;

alla rubrica, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia ».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 » *sono*

sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010 » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2:

alla lettera a), *le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse*;

alla lettera b), *le parole:* « dopo il primo periodo è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* « . »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 381.180 per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *e le parole:* « e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026 »;

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;

alla lettera c), *le parole:* « con la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: » *e le parole:* « misure PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « misure del PNRR »;

alla lettera d), *le parole:* « euro 2.362.674 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 2.362.674 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e le parole: *"*, per gli anni dal 2022 al 2027,*"* sono soppresse »;

al comma 8, la parola: « equipe » *è sostituita dalla seguente:* « *équipe* » *e le parole:* « seguenti *"*2028-2029*"* » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguenti: *"*2028/2029*"* »;

al comma 9, dopo le parole: « di cui al comma 8 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e dopo le parole:* « per l'anno 2029 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « personale amministrativo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;

al comma 11, le parole: « decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « nella quale sono ancora presenti candidati graduati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati »;

al comma 13, la parola: « fino », *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Fino »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di

docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. – *(Misure urgenti in materia di reclutamento)* – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

"Art. 399-*bis*. – *(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)* – *1*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti

di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari".

Art. 7-*ter*. – *(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)* – *1*. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti

referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « numero 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 3) », *al secondo periodo, dopo le parole:* « 1,5 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Ricerca 2016-2018, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca – Triennio 2016-2018, pub-

blicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, », *dopo le parole:* « è incrementato, per l'anno 2026, » *sono inserite le seguenti:* « di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché » *e le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai relativi oneri si provvede » *sono inserite le seguenti:* « , quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « articolo 26-*bis* del » *è inserita la seguente:* « citato »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029 »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2027 » *il segno di interpunzione* « . » *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai maggiori oneri » *sono inserite le seguenti:* « di cui al primo periodo »;

alla rubrica, le parole: « - Missione 4 - Componente 1 del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Missione 4, Componente 1, del PNRR ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: « (PNRR) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 91 per i quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 91, e per i quali » *e dopo le parole:* « comma 1-*bis*, del » *è inserita la seguente:* « citato ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « Patto di corresponsabilità educativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « Patto educativo di corresponsabilità »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dispongono lo svolgimento » *e le parole:* « , nonché, ove possibile, la frequenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « di cui comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « classi iniziali della scuola primaria, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « classi prime della scuola primaria e della »;

alla lettera a), *dopo le parole:* « scuola dell'infanzia » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « uffici territoriali di ambito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Uffici scolastici di ambito territoriale » *e le parole:* « dagli uffici territoriali medesimi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale »;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « euro 14.139.760 » *è inserita la seguente:* « annui », *al secondo periodo, dopo le parole:* « possono essere realizzate » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole:* « Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « euro 14.139.760 a decorrere dal 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028 »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « terzo periodo, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al »;

alla lettera a), *le parole:* « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, la parola »;

alla lettera b), *le parole:* « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, le parole ».

Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:

« Capo III-*bis* – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « 9,5 milioni euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9,5 milioni di euro »;

al comma 3, le parole: « aggiungere, infine » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine », *le parole:* « tecnico amministrativo » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-amministrativo », *dopo le parole:* « medesime finalità » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso, le parole:* « da definirsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « da definire » *e dopo le parole:* « contratto collettivo nazionale » *il segno di interpunzione* « ; » *è soppresso*;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

All'Allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

";

"Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

";

"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

" ».

All'Allegato 1:

alla sezione « LICEI TECNOLOGICI »:

al numero 2), dopo le parole: « per il turismo » *sono aggiunte le seguenti:* « e i beni culturali e ambientali »;

al numero 4), dopo le parole: « per la chimica » *sono aggiunte le seguenti:* « , i materiali e le biotecnologie ».

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 30 settembre 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) »;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante « Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Academy disciplinate dall'articolo 3-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skł odowska Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonché valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera *d)*, le parole: « compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe » sono soppresse;

2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; »;

CAPO I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. *Identico*:

a) identico:

1) alla lettera *d)*, le parole: **« esplicita le modalità di sostegno didattico**, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe **» sono sostituite dalle seguenti: « definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe »;**

soppresso

3) alla lettera *g)* le parole: « è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; » sono sostituite dalle seguenti: « per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; »;	3) **la** lettera *g)* **è sostituita dalla seguente:** **« *g)* per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti** di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; **per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti** già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro **il 15 ottobre**, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove **e** sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche »;**
4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:	4) *identico*:
« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle let-	« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle let-

tere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione**, limitatamente a tale passaggio,** del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

tere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno **nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti** nell'anno precedente, **salvi** aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. **Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI.** In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe »;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno**,** la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 **sono aggiunti i seguenti:**

« *11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. ».

« *11-bis*. *Identico.*

	***11-ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo** ».
Articolo 2.	Articolo 2.
(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)	*(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)*
1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del	1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di **60** milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, **quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del**

fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole « a decorrere dall'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione

fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. *Identico*.

2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 2-*bis*.

(*Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222*)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione

e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Ai fini del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione amministrativa nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che **abbia** conseguito almeno 12 **crediti formativi universitari** (CFU) nel settore **scientifico-disciplinare LATI-01/A, già** L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. **All'attuazione** del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri**,** per l'anno 2026**,** si provvede, quanto a 20 milioni di euro**,** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e **alla** valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro **per l'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità **previsti dal regolamento** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal **regolamento di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari »;

2) le parole: « non superiore a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 40.000 euro »;

3) le parole: « alla scuola secondaria di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado »;

b) al secondo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo ».

2. *Identico*.

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3. *Identico*.

3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)

1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 4-*ter*.

(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:**

« *2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di

almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

***2-sexies*. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche »;**

***b)* al comma 4, le parole: « ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3 ».**

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

Articolo 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

1. *Identico*:

n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazio-

a) identica;

b) identico:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. *Identico*.

nali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'*International Baccalaureate Organization*, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del *Diploma Programme*.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane **titolare** presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi **che aderiscono al *Diploma Programme*** è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-septies. *Identico*.

1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme* di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-octies. *Identico*.

1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:

1-novies. *Identico*:

a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

a) identica;

b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità

b) identica;

aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;

c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate. ».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 ed euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi di cui all'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Re-

c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi **che aderiscono al *Diploma Programme***, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-decies. *Identico*. ».

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 **e a** euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Ai sensi **dell'**articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e **dell'**articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione

gione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante

gione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione **e** del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al **primo periodo**.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante

dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede**,** per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di ge-

dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del **contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'**Area V della **Dirigenza per il secondo** biennio economico 2008-2009**, sottoscritto il** 15 luglio 2010, **pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010**, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro **per l'anno 2026,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107**,** e, **quanto a** 1,2 milioni **di euro per l'anno 2026,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. *Identico*:

nere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al primo periodo,** le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole*:* « , a favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. »

a) le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole*:* « , a favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) è aggiunto**, in fine,** il seguente periodo: « Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. »**.**

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

3. *Identico*.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, **quanto a** euro 691.180 per l'anno 2027, mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e**,** quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028**,** mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: « Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, » sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029 »;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;

c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita con la parola: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure PNRR »;

2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. *Identico*.

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza **(PNRR)** di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica;

c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita **dalla seguente**: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure **del** PNRR »;

d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 ».

d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, **a** euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 » **e le parole: « , per gli anni dal 2022 al 2027, » sono soppresse**.

7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. *Identico*.

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di equipe formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti « 2028-2029 ».

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ***équipe*** formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti**:** « 2028/2029 ».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8**,** è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029**,** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,

10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo**,** tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto **del direttore generale per il personale sco-**

e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti candidati graduati, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

lastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 **del** 12 dicembre 2024 e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto **del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito** n. 1897 **del** 17 luglio 2024 sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto **del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito** n. 3122 **del** 12 dicembre 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto **del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito** n. 1897 **del** 17 luglio 2024.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora **utilmente collocati dei** candidati, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « **Fino** al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « **Fino** al 31 dicembre 2028 ».

13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ». Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: « ai sensi del comma 1, » sono inserite le seguenti: « e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028, ».

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2027 ».

13-*undecies*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al primo periodo, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità »;**

***b)* al terzo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e a euro 9.100.100 per l'anno 2027 ».**

Articolo 7-*bis*.

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

« Art. 399-*bis*. – *(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)* – *1*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o

negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. **Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.**

3. **Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.**

4. **Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

5. **In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.**

6. **A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e**

4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.**

8. **La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari ».**

Articolo 7-*ter.*

(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regio-

nali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, numero 3**)**, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni **di euro** per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni **di euro** per l'anno 2026**,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 **euro** per il medesimo anno 2026**,** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e**,** quanto a 1,5 milioni **di euro** per l'anno 2027**,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione

e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

e Ricerca **– Triennio** 2016-2018, **pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,** è incrementato, per l'anno 2026, **di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché** di **10** milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede**, quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito**, quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito**.

2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche

ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro**,** per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro**,** per l'anno 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del **contratto** collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola **per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007**, sottoscritto **il** 29 novembre 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007,** è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000**,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato,** per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante **l'utilizzo delle risorse** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, **quanto a** euro 200.000, mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **quanto a** euro 100.000**,** mediante corrispondente ridu-

di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » – Missione 4 – Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107**,** e, **quanto a** euro 300.000, mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

*(Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » **della** Missione 4**,** Componente 1**,** del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)*

1. All'**allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità,** del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, **introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge,** relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite **rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto.**

Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Si veda l'allegato 01.

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del **citato** decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « della rete scolastica » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ».

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027**.** ». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « non anteriore al 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « non anteriore al 1° luglio 2027 »;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento »;

c) al comma 3 le parole: « 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028 ».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027 ». Ai maggiori oneri **di cui al primo periodo**, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Identico.

nistri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

Articolo 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**,** avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

CAPO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Articolo 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

CAPO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Articolo 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto **educativo** di corresponsabilità.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, **dispongono** lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91**, e** per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del **citato** decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

torialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente **anche** a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai **Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (**CPIA**)**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inepercorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) **e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda,** ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere**, entro trenta giorni, intimata** da parte dei **CPIA**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai CPIA. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. *Identico*.

renti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.	
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.	5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui **al** comma 4.
6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	6. *Identico*.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	7. *Identico*.
Articolo 13.	Articolo 13.
(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)	*(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)*
1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:	1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi **prime** della scuola primaria **e** della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:
a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno	*a)* nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno

frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia**,** non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;	frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;
b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.	*b) identica*.
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.	2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli **Uffici scolastici** di ambito **territoriale**, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate **dai** medesimi **Uffici scolastici di ambito territoriale**, che rendono impossibili soluzioni alternative.
3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.	3. *Identico*.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei li-	4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 **annui** a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei

miti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate**,** anche mediante accordi con i **Centri provinciali di istruzione per gli adulti (**CPIA**)** o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »;

b) le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ».

limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate anche mediante accordi con i CPIA o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 **annui** a decorrere **dall'anno** 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. *Identico*.

6. All'articolo 45, comma 2, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'alinea,** la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »;

b) **all'alinea,** le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ».

c) alla lettera *a)*, le parole: « , che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica » sono soppresse.

7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

c) identica.

7. *Identico*.

CAPO III-*BIS*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skł odowska Curie – Doctoral Networks (MSCA –DN) ».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede me-

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. *Identico*.

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni **di** euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità**,** previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale**;** ».

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* **è aggiunto**, **in fine**, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico**-**amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità previste dal terzo periodo, negli importi da **definire** nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante ».

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipen-

dio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*
ZANGRILLO, *Ministro della pubblica amministrazione*
FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

(segue: testo del decreto-legge)

Si veda l'articolo 9, comma 1.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

« Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

»;

« Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE

SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

»;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

« Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE

SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

».

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO 1
(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali

« LICEI TECNOLOGICI »

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il *marketing*
2) Liceo tecnologico per il turismo

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

« LICEI PROFESSIONALI »

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il *made in Italy*
4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO 1
(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali

« LICEI TECNOLOGICI »

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il *marketing*
2) Liceo tecnologico per il turismo **e i beni culturali e ambientali**

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica**, i materiali e le biotecnologie**
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

« LICEI PROFESSIONALI »

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il *made in Italy*
4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

(segue: testo del decreto-legge)

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico



19PDL0224080